COMUNE DI PADRIA

ORGANI ISTITUZIONALI
UFFICIO DEL SINDACO
Decreto N. 6 del 27/06/2022

Oggetto: NOMINA ASSESSORE COMUNALE DOTT.SSSA DETTORI GIUSEPPA ANGELA

I L S I N D A C O

PREMESSO che in data 12/06/2022 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali di questo Ente;

RICHIAMATO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, con particolare riguardo ai seguenti articoli:

- ***Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta***

  […] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. […]

- ***Articolo 47 - Composizione delle giunte***

  […] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

  4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. […]

- ***Art. 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta***

  1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

  2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

  4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;

- ***Articolo 78 Doveri e condizione giuridica***

[…] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. […]

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. […]

VISTO più in generale il titolo III, capo II, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39;

AVUTO RIGUARDO alla Legge 23 novembre 2012, n. 215 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali";

RICORDATI:

- il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e ss.mm.ii, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;

RAMMENTATE altresì:

- le leggi regionali della Sardegna: nn. 4 del 22.02.2012 e 16 del 19.06.2015 in ordine al numero massimo di Assessori nei Comuni isolani; n. 3 in data 09.03.2022 (legge di stabilità 2022) recante "Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci Metropolitani, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna";
- le note inviate ai Comuni Sardi dalla RAS Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica nn. 744/2015 e 1607/2015 al fine di fornire chiarimenti sulla interpretazione delle disposizioni di cui alle preindicate ll.rr. nn. 4/2012 e 16/2015;

VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità come risultante dalla dichiarazione resa dell'interessato ai sensi della vigente normativa;

N O M I N A

La dott.ssa DETTORI GIUSEPPA ANGELA nata a Padria il 03/05/1955 residente in Padria Via Roma n. 16, componente della Giunta Comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti servizi:

CULTURA – POLITICHE SOCIALI – POLITICHE EDUCATIVE.

Si dà espressamente atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Della presente nomina sarà data comunicazione, ai sensi di legge, al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

Questo atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal sottoscritto. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di *privacy* (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.

IL SINDACO

DR. ALESSANDRO MURA

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE …….. ……

(Firma per esteso) *(Firma abbreviata)*